

**CONVENZIONE FRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E IL COMUNE DI SAN LEO (RN) PER LA
GESTIONE DI UN PUNTO OPERATIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO UBICATO A SAN LEO IN
LOCALITÀ PIETRACUTA, PIAZZA PRIMO MAGGIO N. 9**

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con sede Viale Aldo Moro, 38 – Bologna, legalmente rappresentata dal Dott. Paolo Iannini, in qualità di Direttore, ivi domiciliato per la carica;

e

Comune di San Leo con sede a San Leo in P.zza Dante Alighieri n. 1 rappresentato dal Sindaco, autorizzato alla sottoscrizione giusta deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 27/12/2023;

VISTI

- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, che prevede, inoltre, ai seguenti commi dell’articolo 1:
 - comma 3: il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
 - comma 4, lettera u): il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015 di “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015”, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017, e ss.mm. e ii.;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 05/02/2024 “Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro”;

RICHIAMATI, in particolare

- l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 rubricato “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti telefonici e delle sezioni decentrate”, ai sensi del quale “i comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi” (...) e ricevono dagli altri comuni compresi nel medesimo ambito territoriale “una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità”;
- l'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii, il cui comma 1 dispone che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (...)”.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Erogazione delle attività

1. L'Agenzia Regionale per il Lavoro, nel quadro della rete territoriale dei Servizi per l'Impiego, si impegna ad erogare i propri servizi ai cittadini residenti/domiciliati nei Comuni Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e presso gli uffici ubicati in San Leo – Loc. Pietracuta Piazza Primo maggio n. 9, nella giornate di martedì (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30) e venerdì (dalle 09.00 alle 13.00) salvo modifiche che dovessero sopraggiungere nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 2 - Spese ed oneri

1. Il Comune di San Leo si impegna a:

- a) mettere a disposizione gratuitamente locali idonei per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed alla conseguente verifica che le suddette caratteristiche siano sempre presenti;
- b) realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio ed il corretto utilizzo dei locali messi a disposizione;
- c) al pagamento delle spese per i consumi di acqua, di energia elettrica, di riscaldamento/raffrescamento, spese telefoniche e di rete per la connessione ad Internet, di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali;
- d) al pagamento degli oneri di una stampante multifunzione, utilmente collocata, alla relativa manutenzione, alla dotazione dei materiali di consumo;
- e) assicurare la dotazione degli arredi, di ogni attrezzatura necessaria al funzionamento dell'ufficio nonché dei materiali di consumo (carta, cancelleria, ecc.);
- f) mettere a disposizione n. 2 postazioni con prese elettriche e di rete con connessa fornitura di linea dati;

2. Nessun onere graverà sull'Agenzia per imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura;

3. L'Agenzia si impegna a garantire la erogazione del servizio tramite personale qualificato, dotato di computer completi dei software necessari all'erogazione delle prestazioni e curando la manutenzione e l'aggiornamento di questi ultimi;

Art. 3 - Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e può essere prorogata d'intesa tra le Parti di ulteriori 12 mesi, previa formalizzazione tramite posta elettronica certificata prima della data di scadenza.

Art. 4 – Risoluzione e recesso

1. La presente convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge incompatibili con quelle contenute nella stessa.

2. Ciascuna parte potrà in qualunque momento recedere dall'accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 mesi.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii

Per l'Agenzia regionale per il Lavoro

Per il Comune di San Leo

Paolo Iannini

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente